



COMUNE DI GATTICO-VERUNO

Regione Piemonte - Provincia di Novara

P.I. e C.F. 02581850035 - pec: comune.gattico-veruno@pcert.it
sede legale: via Roma 31 - località Gattico (NO) CAP 28013 tel. 0322 - 838988 - 9

ORDINANZA

N. 59 DEL 26/07/2023

OGGETTO:

ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI E FRONDE PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA E CONFINANTI CON LE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che i fenomeni a carattere ventoso, temporalesco che hanno interessato questo Comune hanno evidenziato la precarietà e pericolosità della vegetazione posta entro i confini delle strade correnti nel nostro territorio, così come anche le essenze arboree poste a ridosso delle sedi stradali stesse che, appesantite da acqua e sferzate dal vento, sono cadute in alcuni punti sulle carreggiate costituendo così grave intralcio per l'circolazione veicolare e pericolo per gli utenti della strada;

Considerato che, si è constatata la presenza di alberi e arbusti lungo le strade comunali con rami sporgenti sulla sede stradale che possono compromettere la visibilità e rendere difficoltosa la fruibilità della sede stradale e in caso di eventi meteorologici causare possibili interruzioni della circolazione stradale dovute a sradicamenti o cadute di rami;

Dato atto che per la rimozione delle piante cadute e/o comunque pericolanti e minaccianti il crollo sono dovuti intervenire in più occasioni gli operai del Comune, le Forze dell'ordine ed in particolare i Vigili del Fuoco supportati da squadre di Volontari della Protezione Civile;

Considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada - D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. - "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le piantagioni e le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglia di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempopossibile";
- b) ai sensi dell'art. 31 del Codice della Strada - D. Lvo n. 285/1992 e s.m.i. - " i proprietari devono mantenere le ripedei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime,

in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

Visto inoltre quanto disposto dall'art. 15 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Gattico che norma il verde privato imponendo obblighi ai proprietari dei terreni situati in fregio o in prossimità di strade pubbliche;

Preso atto che su alcune aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea, di erbacce e di sterpaglie che oltre ad essere indecorose, possono divenire potenzialmente e facilmente causa di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada e di danno alla segnaletica, alle infrastrutture ed agli impianti di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

Richiamata altresì la definizione di CONFINE STRADALE - dettata dall'art.3 comma 1 punto 10) del Codice della Strada – che deve essere inteso come “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia e della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

Dato atto delle disposizioni del Codice Civile contenute negli artt. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici);

Ritenuto necessario, anche alla luce dei recenti fatti precedentemente narrati, assumere idoneo provvedimento finalizzato ad assicurare la sicurezza dell'utente della strada nonché a rimarcare gli obblighi in tal senso in capo ai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie;

Ravvisata dunque la necessità:

- di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta;
- di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica ;

Visto il “Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. ;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del C. d. S. " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C. C. n. 10 del 14/03/2023;

Ai sensi del D.L.vo 18.8.00 n.267;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o abitazioni confinanti con le strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio del Comune di Gattico-Veruno:

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica Illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- di verificare lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che in proiezione possono interessare la strada in caso di schianto, provvedendo se nel caso, al loro abbattimento ed

alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi e comunque in modo da garantire una fascia di rispetto minima dal confine stradale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S. enunciato in premessa, di almeno 3 (tre) metri libera da piantagioni da arbusti e fronde;

- di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e simili e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime poste a distanza inferiore a quella prevista dai suddetti articoli del c.c. e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;
- di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale.

AVVERTE CHE

1. Le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate **entro giorni 30 (trenta+ " fcmc" rwdnkec|kqpg" cmncndqlpqvkhkeclrtguc"** conoscenza della presente ordinanza e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;
2. Qualora il proprietario lo ritenga opportuno potrà presentare una perizia asseverata, a firma di tecnico abilitato (dott. agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante ricadenti nella fascia di rispetto di cui sopra;
3. Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione dai competenti uffici.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale, di concerto con l'Amministrazione Provinciale o altro Ente proprietario della strada ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
5. Indipendentemente dagli interventi di cui ai commi precedenti è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente, i proprietari/conduuttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

DISPONE CHE

i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del codice della strada con sanzione amministrativa pecuniaria:

- violazione art. 29 c.d.s. sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 694,00;
- violazione art. 31 c.d.s. sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 694,00 ; oltre all'applicazione, se previsto, delle sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi

con le modalità previste dall'art. 211 del codice della strada, ovvero in difetto dell'esecuzione di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'amministrazione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni manutentive addebitando le spese sostenute ai soggetti inadempienti.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

Gattico-Veruno, li 26/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE

F.to Comm. Sabrina Camporelli

Su Conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente
qt flkpcp | c"xkgpg"rwddnkecv c"cnøCndq"Rtgvqtkq"fgn"Eq o wpg"rgt"37"ikqtpk0

dal 26/07/2023 al 10/08/2023

Il Messo Notificatore
F.to Agente scelto Cinzia Pasin